

**DELIBERAZIONE 23 APRILE 2024**  
**158/2024/R/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE ALLE TERZE PARTI AUTORIZZATE DAI CLIENTI FINALI DEI DATI DI IMMISSIONE E PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE E PRIME MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ELENCO DELLE TERZE PARTI E DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1292<sup>a</sup> riunione del 23 aprile 2024

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, 2012/27/UE (di seguito: direttiva Europea 2012/27);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito: GDPR);
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 giugno 2019, 2019/944 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il Regolamento di esecuzione della Commissione del 6 giugno 2023, 2023/1162 (di seguito: il Regolamento di esecuzione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/2010);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 27/2012);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge bilancio 2018);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (di seguito: legge concorrenza 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (Quadro Strategico 2022-2025);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 865/2017/R/efr, (di seguito: documento per la consultazione 865/2017/R/efr) e le relative osservazioni pervenute da parte degli operatori.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera *h*)), ivi compresa la vendita al dettaglio, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- la legge 129/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, ha istituito il Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale (di seguito anche: SII o Sistema), “*basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi degli utenti*” (c.d. Registro Centrale Ufficiale – di seguito: RCU);
- in particolare, l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, individua, quali finalità del SII, quelle di “*sostenere la competitività e [...] incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale*”;
- la medesima legge individua nell’Acquirente Unico il soggetto gestore del SII (di seguito: Gestore del SII o Gestore) e attribuisce all’Autorità il compito di regolare la “*gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema*” nonché la misura della remunerazione spettante all’Acquirente Unico per i servizi erogati; inoltre, “*le informazioni scambiate nell’ambito del sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall’Autorità, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all’adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti*”;
- i flussi informativi relativi ai mercati dell’energia, di cui tratta la legge 129/2010, comprendono interazioni che avvengono tra gli operatori a vario titolo coinvolti – in particolare tra gestori di servizi di rete e i relativi utenti (e gli eventuali *reseller* che forniscono energia al dettaglio approvvigionandosi dagli utenti della rete – c.d. controparti commerciali) – funzionali al regolare svolgimento dei servizi in cui si articolano le filiere dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale; si tratta, in altre parole, di interazioni che sono normalmente definite dall’Autorità nell’ambito della regolazione dei predetti servizi (ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera *h*), della legge 481/95) e che dovranno essere realizzate mediante l’intervento di un sistema informatico centralizzato basato sul RCU e gestito da un soggetto terzo (Acquirente Unico appunto);
- conseguentemente, nella prospettiva dalla legge 129/2010, l’Autorità declina in appositi flussi informativi le predette interazioni (c.d. processi) che si realizzano

nell'ambito dei servizi regolati, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nello svolgimento dei medesimi; il SII, pertanto, costituisce un'infrastruttura attraverso la quale il relativo Gestore (dietro apposito corrispettivo) consente ai vari soggetti operanti nei settori dell'energia di porre in essere le interazioni rilevanti per l'esecuzione dei relativi rapporti contrattuali, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità (che, come visto, identifica dette topologie di interazioni – c.d. i processi, disciplinandone i contenuti e le modalità di gestione);

- il decreto-legge 27/2012 ha inoltre previsto che il SII sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas naturale e che pertanto il RCU raccolga anche i dati sulle relative misure dei consumi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il decreto legislativo 102/2014, all'articolo 9, ha assegnato all'Autorità, in recepimento della direttiva europea 2012/27, competenze concernenti, tra l'altro, il miglioramento dei sistemi di misurazione intelligenti e l'introduzione di regole specifiche disciplinanti le modalità di fatturazione dei consumi ai clienti finali, ribadendo il diritto del cliente finale di disporre dei propri dati di prelievo prevedendo non solo la possibilità per i clienti finali di poter accedere alle “*informazioni complementari sui consumi storici*”, ma anche la facoltà per i medesimi clienti di autorizzare terzi al loro utilizzo;
- nel dettaglio, in merito al diritto del cliente finale di disporre dei propri dati, il decreto legislativo 102/2014 prevede:
  - all'articolo 9, comma 6, lettera *b*), che ciascun cliente finale debba poter accedere agevolmente ai propri dati di prelievo storici e identifica tali informazioni nelle seguenti macro-categorie di dati:
    - “*dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore [e che] i dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione*” (di seguito: dati storici di fatturazione);
    - “*dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore*” (di seguito: dati storici del profilo temporale di prelievo);
  - all'articolo 9, comma 7, che l'Autorità individui le modalità con cui “*nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso*”;
  - all'articolo 9, comma 8, infine, che “*nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati [dal medesimo] articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la [...] Autorità si avvale ove necessario del [SII]*”;

- successivamente, la legge di bilancio 2018 ha meglio precisato e integrato l'originaria previsione di cui al decreto legislativo 102/2014 secondo cui l'Autorità disciplina l'accesso ai dati storici di proprietà del cliente finale, da parte dello stesso attraverso apposite strutture *“indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione”*, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali in conformità alle norme di competenza, in attuazione dell'articolo 36, comma 4, del GDPR. In particolare, con la legge di bilancio 2018 sono stati stabiliti i tempi entro cui procedere (entro il 1° luglio 2019) ed è stato individuato il SII come lo strumento per il cui tramite consentire (in via esclusiva) l'accesso del cliente finale ai propri dati di consumo storici;
- al fine di attuare le predette previsioni, come modificate dalla legge bilancio 2018, l'Autorità, con il documento per la consultazione 865/2017/R/efr, ha esposto gli orientamenti finali relativi alle modalità attraverso cui implementare operativamente il diritto del cliente finale di disporre dei propri dati di prelievo;
- in particolare, gli orientamenti dell'Autorità presentati con il documento per la consultazione 865/2017/R/efr hanno riguardato, tra l'altro:
  - la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un Portale, di configurazione semplice, che renda disponibile ai clienti finali i loro dati di consumo storici in maniera chiara e fruibile (di seguito: Portale Consumi o Portale);
  - l'individuazione delle informazioni da fornire ai clienti finali (tra cui anche quelle afferenti ai consumi di gas naturale) nonché le funzionalità da mettere a loro disposizione e le modalità di accesso al Portale Consumi, secondo un percorso di sviluppo per fasi successive;
  - l'illustrazione delle modalità di accesso da parte del cliente al Portale Consumi attraverso la piattaforma immateriale del Sistema Pubblico di Identità Digitale (di seguito: SPID), istituito dall'Agenzia per l'Italia Digitale e finalizzato all'autenticazione con le stesse credenziali unitarie presso soggetti pubblici e privati (i.e. *Identity Service Provider*), al fine di accedere ai servizi erogati da questi;
- quanto allo sviluppo del Portale Consumi per fasi successive, il documento per la consultazione 865/2017/R/efr ha prefigurato una prima fase in cui l'accesso ai dati fosse consentito soltanto ai clienti titolari di tali dati, e solo in un secondo momento l'accesso sarebbe stato consentito anche ai soggetti terzi in possesso di una specifica autorizzazione del cliente finale;
- con la deliberazione 270/2019/R/com, l'Autorità, acquisito il parere del Garante, ha quindi disposto che il Gestore del SII predisponesse il Portale Consumi, regolandone i principi per la realizzazione e il mantenimento; con tale provvedimento, inoltre, è stato anche chiarito che titolare del trattamento dei dati gestiti mediante il Portale Consumi è il Gestore del SII in quanto titolare del trattamento dei dati gestiti nell'ambito di quest'ultima infrastruttura per l'erogazione dei processi;

- il Portale Consumi, *on line* dalla data del 1° luglio 2019 fissata dalla legge bilancio 2018, prevede:
  - un'area pubblica, accessibile a qualsiasi utente *internet* e finalizzata a fornire a informazioni generali in merito alla predisposizione del Portale medesimo, alle sue potenzialità, benefici nonché cenni relativi alla regolazione della misura;
  - un'area privata, finalizzata alla consultazione dei dati anagrafici e di consumo relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale di ciascun cliente che ne ha la titolarità, a partire da quando egli ne ha la stessa titolarità ovvero dal momento in cui i consumi di un punto sono associati al codice fiscale identificativo del medesimo cliente o alla partita Iva per quanto riguarda le persone giuridiche;
- in merito alle modalità di accesso all'area privata del Portale Consumi, è richiesta l'adozione dello SPID, quale strumento per l'autenticazione digitale dei clienti finali e, in particolare, del livello di sicurezza 2;
- in merito ai dati messi a disposizione di ciascun titolare delle relative forniture, il Portale, anche per effetto delle progressive evoluzioni via via implementate, permette:
  - di visualizzare le principali informazioni tecniche e contrattuali delle stesse forniture;
  - di accedere, fin dalla sua prima attuazione, ai dati relativi sia ai consumi di energia elettrica, indipendentemente dal livello di tensione, sia ai consumi di gas naturale, direttamente estratti dal SII;
  - la visualizzazione e il *download* delle letture effettive e dei prelievi come disponibili per ciascuna tipologia di misuratore (i.e., con la granulometria resa disponibile dalla tipologia del misuratore installato ovvero di tipo tradizionale, elettronico di prima o seconda generazione oppure, al più, le c.d. letture ricondotte), anche mediante rappresentazioni grafiche, fino alla profondità massima di 36 mesi e potendo scegliere l'intervallo temporale di interrogazione;
  - la visualizzazione del dato della potenza elettrica massima assorbita nel periodo di tempo indicato.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- come anticipato, in coerenza col percorso di evoluzione per fasi successive prefigurato nel documento per la consultazione 865/2017/efr, la deliberazione 270/2019/R/com ha rinviato l'accesso al Portale da parte di soggetti terzi a successivi provvedimenti attuativi; a tal fine, tra i vari aspetti da approfondire, vi era anche quello di valutare la platea dei possibili soggetti terzi che avrebbero potuto essere autorizzati dai clienti finali, in particolare, se fosse possibile individuare anche ulteriori soggetti oltre ai "*fornitori di servizi energetici*" espressamente contemplati dal decreto legislativo 102/2014;
- successivamente all'istituzione del Portale Consumi, il quadro normativo di riferimento è evoluto ulteriormente per effetto della direttiva 2019/944, la quale, ponendo il cliente finale al centro della transizione energetica, ha rafforzato ulteriormente gli strumenti finalizzati a consentire l'accesso ai dati di consumo storici

dei medesimi clienti, sia da parte del cliente finale medesimo, sia da parte di terze parti da quest'ultimo delegate; la direttiva, inoltre, introduce al contempo norme puntuali, ovvero requisiti per procedure non discriminatorie e trasparenti, per l'accesso e scambio di dati di consumo volti a facilitare l'interoperabilità a livello europeo;

- con riferimento all'ordinamento nazionale, la predetta direttiva è stata attuata col decreto legislativo 210/2021 che, all'articolo 9, ha ribadito, da un lato, il diritto, già sancito dal decreto legislativo 102/2014, del cliente finale di accedere ai propri dati e di comunicarli "*a un soggetto terzo che rappresenta il cliente*" (comma 1, lettera f)) e, dall'altro, ha introdotto il principio della non discriminatorietà nell'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti dell'Autorità (comma 1, lettera d));
- inoltre, ai sensi dell'articolo 24 della medesima direttiva 2019/944, la Commissione ha adottato il Regolamento di esecuzione che stabilisce i requisiti di interoperabilità e le norme per procedure non discriminatorie e trasparenti che consentono ai clienti finali e ai soggetti autorizzati ad accedere ai dati di consumo in modo tempestivo, semplice e sicuro; lo scopo delle norme contenute nel Regolamento di esecuzione è quello di favorire l'interoperabilità e aumentare l'efficacia delle operazioni che prevedono l'accesso e lo scambio di dati tra i partecipanti al mercato, e in ultima analisi l'efficacia dei servizi energetici, promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio e contribuire a evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi;
- tale interoperabilità viene garantita mediante l'istituzione di un modello di riferimento (*reference model*), neutrale dal punto di vista tecnologico e in linea con le diverse prassi adottate a livello nazionale, basato su requisiti minimi che descrive i ruoli, le responsabilità – ivi compresi quelli dell'amministratore dei dati misurati, dell'amministratore dei punti di misurazione, del fornitore dell'accesso ai dati e dell'amministratore delle autorizzazioni – e i flussi necessari affinché siano svolte in maniera armonizzata le procedure di accesso ai dati (i.e. accesso del cliente finale ai dati storici convalidati di misurazione e consumo, accesso del soggetto ammesso ai dati storici convalidati di misurazione e consumo, cessazione del servizio da parte del soggetto ammesso, revoca dell'autorizzazione attiva da parte del cliente finale);
- la stessa interoperabilità mira a garantire, altresì, che i partecipanti al mercato abbiano una chiara e reciproca consapevolezza dei ruoli, delle responsabilità e delle procedure per l'accesso ai dati nei diversi contesti nazionali europei; pertanto, uno dei requisiti del Regolamento di esecuzione è l'istituzione di un archivio pubblico che affida in capo a ciascuno Stato Membro la comunicazione delle prassi nazionali, ovvero delle relative modalità di attuazione del modello di riferimento negli Stati membri, e la conseguente responsabilità di pubblicare e mantenere una mappatura in materia;
- in coerenza col contesto sopra tratteggiato e, in particolare, con il Regolamento di esecuzione e il modello di riferimento ivi delineato, è intervenuta la legge concorrenza 2022 che, all'articolo 2, comma 3, ha previsto, tra l'altro, alcune modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 102/2014. In particolare:

- la lettera *d*) del comma 3 è sostituita dalla seguente: *“nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del [SII] [...], per il tramite del Portale [Consumi] [...], metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi”*;
- è stato aggiunto il seguente comma 3-bis: *“è istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA”*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- al fine di dare attuazione alle norme di cui all'articolo 2, comma 3, della legge concorrenza 2022, avviare un procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti funzionali a consentire la messa a disposizione ai soggetti terzi univocamente designati dai clienti finali, tramite il Portale Consumi, i dati del misuratore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei medesimi clienti finali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, prevedere che:
  - a) siano individuate le categorie dei soggetti terzi univocamente designati dai clienti finali;
  - b) siano definite le modalità per l'autorizzazione e la relativa revoca da parte degli stessi clienti finali;
  - c) siano definite le tipologie di informazioni oggetto della messa a disposizione ai soggetti terzi di cui alla lettera a);
- ai fini della corretta individuazione delle categorie di soggetti di cui sopra alla lettera a), prevedere fin da subito l'implementazione da parte dell'Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, di un elenco dei soggetti terzi che possono essere designati dai clienti finali ad accedere ai dati dei misuratori relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale in modo da garantire una previa identificazione da parte di Acquirente Unico dei soggetti terzi autorizzabili, tenuto conto che la messa a disposizione dei dati deve essere assicurata, come previsto dalla legge concorrenza 2022, “[...]in un formato facilmente comprensibile che possa essere

*utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi";*

- prevedere, tra le funzionalità del richiamato elenco e ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge concorrenza 2022, un registro informatico che, una volta reso operativo il sistema di messa a disposizione dei dati, recherà l'elencazione dei soggetti terzi che hanno avuto effettivamente accesso, in quanto autorizzati dal cliente finale, ai dati di consumo del medesimo cliente e le informazioni concernenti gli accessi ai dati da parte di tali soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati;
- consentire, in una prima fase di formazione del richiamato elenco gestito da Acquirente Unico e in coerenza con l'esigenza di confronto delle offerte espressamente prevista dalla legge concorrenza 2022, ai soggetti già accreditati al SII in qualità di controparte commerciale dei clienti finali, sia per l'energia elettrica che per il gas naturale, di richiedere l'iscrizione al suddetto elenco, senza ulteriori oneri; ciò in considerazione del fatto che per tali soggetti sono già state eseguite le procedure di identificazione da parte dello stesso Acquirente Unico in sede di accreditamento al SII;
- tenuto conto che la legge concorrenza 2022 prevede la messa a disposizione dei dati non solo per confrontare le offerte, ma anche, più in generale, per l'erogazione di servizi, prevedere che ulteriori tipologie di soggetti terzi, di cui alla precedente lettera a) che potranno richiedere l'iscrizione all'elenco, siano individuate previa pubblica consultazione;
- prevedere che in relazione a quanto indicato nelle precedenti lettere b) e c), oltre alle ordinarie procedure di pubblica consultazione, sia acquisito il parere del Garante per protezione dei dati personali;
- dare mandato al Gestore del SII di definire:
  - le modalità con le quali i soggetti già accreditati presso il SII possano richiedere di essere compresi nell'elenco dei soggetti terzi designabili dai clienti finali ad accedere ai dati dei misuratori;
  - il modello di funzionamento del registro informatico per l'annotazione delle informazioni concernenti gli accessi ai dati da parte dei suddetti soggetti, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati, secondo modalità che possano permettere, in esito alla chiusura del procedimento di cui al presente provvedimento, la messa a disposizione di tali informazioni ai clienti finali

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti funzionali a consentire la messa a disposizione da parte di Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, a soggetti terzi univocamente designati dai clienti finali, tramite il Portale Consumi di cui alla deliberazione 270/2019/R/com, dei dati del misuratore relativi

- all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale dei medesimi clienti finali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. di prevedere l'implementazione da parte dell'Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, di un elenco dei soggetti terzi che possono essere designati dai clienti finali ad accedere ai dati dei misuratori relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale, prevedendo, tra le funzionalità di tale elenco, un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che hanno accesso ai dati del cliente finale e le informazioni concernenti gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi delegati dai clienti finali, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati;
  3. di dare mandato ad Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, di predisporre, entro 90 giorni:
    - le modalità con le quali i soggetti già accreditati al SII in qualità di controparte commerciale dei clienti finali, sia per l'energia elettrica che per il gas naturale, possano richiedere di essere compresi nell'elenco dei soggetti terzi designabili dai clienti finali ad accedere ai dati di consumo;
    - il modello di funzionamento del registro informatico per l'annotazione delle informazioni concernenti gli accessi ai dati da parte dei suddetti soggetti, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati, secondo modalità che possano permettere la messa a disposizione di tali informazioni ai clienti finali;
  4. di attribuire la responsabilità del procedimento al direttore della Direzione della Direzioni Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia;
  5. di prevedere che, per le finalità di cui al punto 1., il responsabile del procedimento possa acquisire tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
  6. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 novembre 2024;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquirente Unico S.p.A.;
  8. di trasmettere il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*